

**Regolamento
della legge di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998¹**
(del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998,

decreta:

**TITOLO I
Autorità competenti**

Sezione della popolazione (art. 2)²

Art. 1³ Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, è incaricato dell'esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri.

Ufficio della migrazione (art. 2, 3, 5 e 6)⁴

Art. 2 ¹La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (in seguito: Ufficio), è competente a:

- a) rilasciare, rinnovare, modificare, rifiutare o revocare i permessi, le autorizzazioni e le assicurazioni (nulla osta);
- b) rilasciare e prolungare i visti;
- c) pronunciare l'ammonimento;
- d) ordinare l'allontanamento senza formalità;
- e) rilasciare le autorizzazioni di corta durata (ACD);
- f) formulare i preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata;
- g) fissare e prorogare i termini di partenza;
- h) emettere le cartoline di avviso di uscita;
- i) emanare le necessarie direttive per le segnalazioni d'ufficio alle autorità;
- l) collaborare con l'Ufficio federale per il corretto funzionamento del sistema di migrazione centrale (SIMIC) ed emanare le relative disposizioni di applicazione;
- m) esercitare le competenze di cui all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, al Protocollo I sulla libera circolazione delle persone del 26 ottobre 2004, al Protocollo II sulla libera circolazione delle persone del 5 maggio 2009, alla Convenzione AELS del 4 giugno 1960, alla legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri;
- n) richiedere l'erogazione delle garanzie come previsto dall'Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV);
- o) preavvisare le osservazioni sui ricorsi inerenti la Legge federale sugli stranieri (LStr);
- p) assumere il segretariato della Commissione consultiva del mercato del lavoro;
- q) emanare le necessarie direttive per le segnalazioni d'ufficio alle autorità;⁵
- r) eseguire l'esecuzione dell'espulsione penale (art. 66a, 66a bis CP e 49a, 49a bis CPM) ed esaminare la sua effettiva attuazione.⁶

²Per gli accertamenti del caso, l'Ufficio si avvale in particolare della collaborazione della Polizia cantonale e dei Comuni.

Polizia cantonale (art. 2)

Art. 3 La Polizia cantonale è competente per:

- a) svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi ai sensi della legislazione federale in materia di persone straniere;

¹ Titolo modificato dal R 4.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 137.

² Nota marginale modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

³ Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

⁴ Nota marginale modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

⁵ Cpv. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

⁶ Lett. introdotta dal R 12.10.2016; in vigore dal 14.10.2016 - BU 2016, 420.

- b) eseguire l'incasso delle tasse inerenti i permessi concernenti le persone che si dedicano alla prostituzione UE-AELS;
- c) accompagnare in modo forzato lo straniero, su ordine dell'Ufficio, in caso di mancata collaborazione senza sufficiente giustificazione;
- d) confiscare e mettere al sicuro i documenti di viaggio ai sensi dell'art. 121 LStr.
- e) emanare le misure di allontanamento e respingimento ai sensi degli art. 64-64f LStr.⁷

TITOLO II Organi consultivi

Commissione consultiva del mercato del lavoro

(art. 4)

Art. 4 ¹La Commissione consultiva del mercato del lavoro è competente per preavvisare il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro inoltrati da cittadini provenienti da Romania e Bulgaria (UE-2) come pure da cittadini extra UE/AELS.⁸

²Essa è composta da un massimo di 8 membri e rispettivi supplenti di cui 2 in rappresentanza dello Stato, 3 dei rappresentanti padronali e 3 dei sindacati.

TITOLO III Informazioni

Richieste d'informazioni (art. 5)

Art. 5 L'Ufficio può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad una sua decisione.

TITOLO IV Persone straniere che esercitano un'attività lucrativa Capitolo primo Procedure

Autorizzazione di corta durata (ACD)

Art. 6 ¹È autorizzato ad esercitare un'attività temporanea della durata massima di un mese, ogni cittadino titolare di un'ACD.

²È autorizzato ad iniziare la propria attività lucrativa in attesa della decisione dell'Ufficio o di un'autorità di ricorso, ogni cittadino titolare di un'ACD della validità massima di 3 mesi.

Istanze di massima

Art. 7 ¹Istanze di massima (senza indicazione del nome della persona straniera o del datore di lavoro) intese ad ottenere nuovi permessi per esercitare un'attività lucrativa dipendente, sono presentate all'Ufficio.

²L'accoglimento dell'istanza comporta garanzie per l'ottenimento del permesso limitatamente per motivi legati al mercato del lavoro.

Domande nominative

Art. 8 ¹Le domande nominative concernenti le persone straniere che intendono esercitare un'attività lucrativa sono presentate su moduli ufficiali al competente Servizio regionale degli stranieri.⁹

²È autorizzato ad iniziare la propria attività in attesa della decisione da parte dell'Ufficio ogni cittadino UE-AELS che chiede di esercitare un'attività lucrativa dipendente con assunzione di impiego in Svizzera o indipendente.

⁷ Lett. introdotta dal R 4.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 137.

⁸ Cpv. modificato dal R 4.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 137.

⁹ Cpv. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

Domande nominative di assunzione d'impiego in Svizzera per cittadini UE-2¹⁰

Art. 9 ¹I cittadini UE-2 che intendono esercitare un'attività lucrativa dipendente necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro.¹¹

²L'inizio dell'attività è subordinato all'intimazione della decisione inerente l'ottenimento del permesso di lavoro o subordinatamente all'inizio previsto dal contratto di lavoro.

Istanze preventive

Art. 10 Istanze preventive di cambiamento di posto o di Cantone di persone straniere, durante la validità del permesso, sono presentate all'Ufficio.

Capitolo secondo Frontalieri

Zona di frontiera

Art. 11 L'elenco dei Comuni della zona di frontiera con il Ticino è pubblicato sul Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino e su altri siti ufficiali (es. Internet).

Capitolo terzo Norme comuni

Obblighi fiscali e contributivi

Art. 12 ¹L'Ufficio può respingere le domande di nuovi permessi, cambiamenti di posto e di professione, di proroga presentate da datori di lavoro che non rispettano gli obblighi fiscali e contributivi (AVS/AI/IPG, assicurazione infortuni, previdenza professionale) relativi ai propri dipendenti.

²L'Ufficio può richiedere i corrispondenti documenti giustificativi.

TITOLO V Notifiche

Comuni (art. 3 e 5)

Art. 13¹² Gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, ai Servizi regionali degli stranieri:

- a) i cambiamenti e le rettifiche di identità, in particolare dei nomi, della data di nascita, del sesso, dello stato civile e della cittadinanza;
- b) i casi di decesso;
- c) i figli di persone straniere nate in Svizzera, se necessitano di un permesso;
- d) le notifiche previste dal Regolamento di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernenti la banca dati movimento della popolazione;
- e) i nominativi dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana.

TITOLO VI Persone straniere che esercitano un'attività lucrativa Capitolo primo Procedure

Tasse (art. 7)

Art. 14 L'Ufficio percepisce per la propria attività i rispettivi emolumenti massimi sanciti dall'Ordinanza (OEmol-LStr).

Capitolo secondo Norme comuni

¹⁰ Nota marginale modificata dal R 4.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 137.

¹¹ CpV. modificato dal R 4.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 137.

¹² Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

Tassa di cancelleria (art. 8)

Art. 15 Per le spese ed i lavori di cancelleria (decisione di proroga di un termine di partenza, assicurazioni del rilascio del permesso di dimora, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, autorizzazioni di corta durata, ecc.) l'Ufficio preleva una tassa fino a fr. 500.-- a copertura dei costi.

Cumulo (art. 7 e 8)

Art. 16 Le tasse sono tra loro cumulabili.

TITOLO VII
Sanzioni**Sanzioni** (art. 12)

Art. 17 L'Ufficio emette le sanzioni relative alle infrazioni di cui agli art. 120 e 122 della LStr.

TITOLO VIII
Disposizioni finali ed abrogative**Norma abrogativa**

Art. 18 Il presente regolamento abroga:

- il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS) del 2 luglio 2002;
- il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS (RLaLPS-extra CE/AELS) del 2 luglio 2002.

Entrata in vigore

Art. 19 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹³

Pubblicato nel BU **2009**, 288.

¹³ Entrata in vigore: 26 giugno 2009 - BU 2009, 288.